



**COMUNE DI SCIDO**

**Reggio Calabria**

**REGOLAMENTO RACCOLTA RAMAGLIA  
E LEGNA SECCA NEI BOSCHI DI  
PROPRIETA' COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/9/2017**

## **Art. 1**

### **OGGETTO**

Il presente regolamento definisce le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per poter svolgere l'attività di raccolta di ramaglie e legna secca nei boschi di proprietà comunale escluse le aree ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale d'Aspromonte (Piano del Parco - DECRETO n. 378 del 7 dicembre 2016 - annesso L).

## **Art. 2**

### **DEFINIZIONI**

Si intende per:

- a) "*ramaglia*": insieme o mucchio di rami secchi, frasche ecc. presenti a terra,
- b) "*legna secca*": insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero da ardere presenti a terra e staccatasi dalla pianta madre,

Non rientrano in questa definizione le piante morte ancora radicate al suolo.

## **Art. 3 DIVIETI**

E' fatto divieto assoluto di:

- a) Raccogliere "*ramaglia*" e/o "*legna secca*" nelle aree afferenti il Parco Nazionale d'Aspromonte,
- b) Raccogliere "*ramaglia*" e/o "*legna secca*" area SIC o ZPS,
- c) Raccogliere esemplari fossili o in stato di fossilizzazione avanzata,
- d) Raccogliere "*ramaglia*" e/o "*legna secca*" nel periodo compreso tra il 01 luglio ed 31 agosto di ogni anno,
- e) Realizzare nuove piste o accessi all'interno delle aree boscate,
- f) Realizzare depositi di legna,
- g) Cedere a terzi il permesso rilasciato,
- h) Richiedere il permesso di raccolta da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- i) Richiedere il permesso da parte di persone non in regola con il pagamento dei tributi locali;
- j) Richiedere il permesso ai titolari di ditte boschive,
- k) Danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente con particolare riferimento alla aree dove la colonizzazione è già in atto con la formazione di nuovi popolamenti forestali,
- l) Rivendere il materiale legnoso raccolto,
- m) Tagliare piante vitali; l'uso di mezzi meccanici è consentito esclusivamente per la depezzatura di ramaglie secche a terra o di eventuali piante divelte dal vento o da altre cause naturali.

## **Art. 4**

### **PERMESSI**

Il permesso al diritto di raccogliere ramaglie e legna secca, in conformità a detto regolamento, spetta a tutti i cittadini iscritti regolarmente all'anagrafe della popolazione.

Il prelievo di quanto definito all'art. 2 dovrà avvenire, previo autorizzazione da parte del comune, esclusivamente nelle zone previste dall'art. 1 dietro presentazione di una istanza ed utilizzando esclusivamente per il trasporto mezzi gommati di piccole dimensioni, quali pik-up o macchine trainanti carrelli a due ruote, con il divieto assoluto di aprire nuove piste all'interno delle aree boscate.

Il permesso rilasciato, assieme alla comunicazione del giorno per la raccolta, deve essere esibito a chi esercita l'attività di vigilanza sul territorio ed ha validità di un anno, ad esclusione del periodo di divieto fissato al precedente art. 3 lett. 'e'.

La quantità di ramaglie e legna secca da raccogliere rientra, per ogni stagione di raccolta, nei limiti dei fabbisogni del nucleo familiare e comunque non potrà superare la quantità richiesta nella domanda e che deve soddisfare solo il fabbisogno familiare.

Il permesso di raccolta verrà rilasciato dal responsabile del servizio.

Le domande pervenute, redatte secondo il modello predisposto, saranno esaminate ed istruite in ordine di arrivo al protocollo del Comune, a quelle in regola sarà rilasciato il permesso,

I permessi rilasciati saranno inviati al Corpo Forestale dello Stato per gli opportuni controlli.

## **Art. 5**

### **RICHIESTA ATTIVITA' DI RACCOLTA RAMAGLIA E LEGNA SECCA**

Chiunque intenda svolgere l'attività regolamentata dal presente regolamento deve inoltrare al comune di Scido apposita richiesta utilizzando l'apposito modello.

Alla predetta richiesta, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento delle spese istruttorie per il rilascio del permesso pari ad:

- a) € 50,00 (euro cinquanta/00) se la richiesta è superiore a 25 q.li e fino a 50 q.li,
  - b) € 30,00 (euro venticinque/00) se la richiesta è inferiore a 25 quintali,
- su c/c postale intestato al comune di Scido causale "spese di istruttoria raccolta ramaglia e legna secche anno .... (specificare);

**Art. 6**  
**MODALITA' DI RACCOLTA**

Il titolare del permesso di cui all'art. 2 può raccogliere detto materiale:

- a) Solo durante le ore diurne dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
- b) Dando preventiva comunicazione al Comune del giorno in cui viene effettuata la raccolta al fine di poter effettuare i relativi controlli.
- c) Munito del permesso e della comunicazione relativa al giorno di raccolta,

**Art. 7**  
**TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'**

Durante le operazioni di raccolta non si deve arrecare alcun danno al soprassuolo, alla vegetazione circostante ed in particolare alla fauna.

E' fatto divieto di raccogliere ramaglia e legna secca se tale operazione danneggia nidi o rifugi della fauna e, devono essere rilasciati gli alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna come stabilito dalla Legge Regionale n° 45/2012 e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore nella Regione Calabria. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose, persone, fauna e flora derivante dall'attività di raccolta rilasciata al titolare del permesso.

**Art. 8**  
**REVOCA DEL PERMESSO**

Qualsiasi inosservanza del presente disciplinare o di quelle previste dalla normativa di settore darà luogo, da parte del RESPONSABILE DEL SERVIZIO, all'immediata revoca del permesso ed all'applicazione di una sanzione amministrativa, a giudizio insindacabile da parte del RESPONSABILE DEL SERVIZIO, compresa tra euro 25,00 e 500,00 così come prevede l'art. 7 bis del D.Lgs n° 267/2000 e smi.

**Art. 9**  
**RINVIO ALLE LEGGI DEL SETTORE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ivi incluse le disposizioni in materia di regime sanzionatorio (oltre la pena amministrativa sopra specificata) si fa riferimento:

- a) al R.D. 3267/1923 e relativo disciplinare di applicazione R.D. 1126/1926,
- b) alla legge n° 353/2000 e smi,
- c) alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria (D.G.R. 218/2011 e smi),
- d) ad ogni altra normativa di settore.

**ART. 10**  
**RAPPORTO CON CORPO FORESTALE DELLO STATO E UFFICI COMPETENTI**

Copia del presente regolamento verrà inviata per quanto di conoscenza e competenza al Comando Corpo Forestale di Reggio Calabria e alla Regione Calabria - Dipartimento 6 - Agricoltura Foreste Forestazione Gestione Vincolo Idrogeologico e Forestale.

A tutela del Patrimonio Ambientale e Forestale di questo Comune, verranno inviate alle competenti Stazioni Forestali copia delle domande di autorizzazione per raccolta della legna allegando la copia del documento di riconoscimento dei richiedenti.

**Art. 11**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio.